

Strasburgo, 24 febbraio 2005

Riservato
ACFC/OP/II(2005)003

**COMITATO CONSULTIVO SULLA CONVENZIONE-QUADRO PER LA
PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI**

Seconda Opinione sull'Italia
Adottata il 24 febbraio 2005

SINTESI INTRODUTTIVA

L'Italia ha adottato dei provvedimenti per migliorare l'attuazione della Convenzione-quadro a seguito dell'adozione della prima Opinione del Comitato Consultivo avvenuta nel mese di settembre 2001 e della Risoluzione del Comitato dei Ministri del mese di luglio 2002. Tale processo ha comportato apprezzabili sforzi per dare attuazione ad un quadro normativo coerente teso a garantire una tutela generale alle minoranze linguistiche storiche riconosciute. Si è registrato un positivo sviluppo di progetti nel campo dell'istruzione volti alla promozione delle lingue e delle culture minoritarie e a livello comunale è stata adottata una serie di iniziative per incoraggiare l'utilizzo delle lingue minoritarie nelle rispettive delimitazioni territoriali dove le stesse sono tutelate.

Si rendono necessari altri provvedimenti per dare attuazione alle raccomandazioni scaturite dal monitoraggio della Convenzione-quadro. Sono ad esempio richieste misure più incisive per l'attuazione delle disposizioni normative che prevedono un aumento del numero di trasmissioni nelle lingue minoritarie. Inoltre, è necessario sostenere con maggiore energia i progetti nel settore dell'istruzione in termini di risorse e di sostenibilità.

La persistente controversia sul piano politico, giuridico e tecnico in merito alla delimitazione territoriale ai fini dell'applicazione continua ad ostacolare l'attuazione della Legge 38/01 sulla minoranza slovena.

Le autorità devono affrontare il problema della mancanza di una tutela giuridica a livello statale per i Rom, i Sinti e i Camminanti; inoltre permane la necessità di

sviluppare una strategia globale di integrazione sul piano nazionale, d'intesa con i soggetti interessati.

INDICE

I.	PRINCIPALI CONCLUSIONI	pag. 5
	Processo di monitoraggio	pag. 5
	Quadro normativo e schemi asimmetrici di tutela	pag. 5
	Situazione dei Rom, Sinti e Camminanti	pag. 6
	Media	pag. 7
	Istruzione	pag. 8
	Partecipazione	pag. 9
II.	CONCLUSIONI IN RIFERIMENTO AI SINGOLI ARTICOLI	pag. 10
	Articolo 3 della Convenzione-quadro	pag. 10
	Articolo 4 della Convenzione-quadro	pag. 16
	Articolo 5 della Convenzione-quadro	pag. 20
	Articolo 6 della Convenzione-quadro	pag. 22
	Articolo 9 della Convenzione-quadro	pag. 26
	Articolo 10 della Convenzione-quadro	pag. 28
	Articolo 12 della Convenzione-quadro	pag. 30
	Articolo 13 della Convenzione-quadro	pag. 32
	Articolo 14 della Convenzione-quadro	pag. 33
	Articolo 15 della Convenzione-quadro	pag. 35
III.	OSSERVAZIONI CONCLUSIVE	pag. 39
	Sviluppi positivi	pag. 39
	Tematiche che destano preoccupazione	pag. 40
	Raccomandazioni	pag. 40

**COMITATO CONSULTIVO SULLA CONVENZIONE-QUADRO
PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI**

SECONDA OPINIONE SULL'ITALIA

1. Il Comitato Consultivo ha adottato la presente Opinione il 24 febbraio 2005 conformemente all'articolo 26 (1) della Convenzione-quadro ed alla disposizione 23 della Risoluzione (97) 10 del Comitato dei Ministri. Le conclusioni si basano sulle informazioni contenute nel secondo Rapporto nazionale (in appresso denominato Rapporto nazionale), ricevuto il 14 maggio 2004, nonché su altre fonti scritte ed informazioni pervenute al Comitato Consultivo tramite referenti governativi e non-governativi durante la visita effettuate a Trieste, Udine e Roma dal 10 al 14 gennaio 2005.
2. La successiva Parte I contiene le principali conclusioni del Comitato Consultivo sulle principali tematiche connesse all'attuazione della Convenzione-quadro in Italia. Queste conclusioni riflettono quelle più dettagliate, riferite ai singoli articoli e illustrate nella Parte II, che riguarda specificamente le disposizioni della Convenzione-quadro in ordine alle quali il Comitato Consultivo ha evidenziato l'esistenza di problematiche sostanziali.
3. Entrambe le parti fanno ampio riferimento all'attività di follow-up relativa alle conclusioni del primo ciclo di monitoraggio della Convenzione-quadro, contenute nella prima Opinione sull'Italia del Comitato Consultivo, adottata il 14 settembre 2001, nonché nella corrispondente Risoluzione del Comitato dei Ministri, adottata il 3 luglio 2002.
4. Le osservazioni conclusive, riportate nella Parte III, potrebbero servire da base per le prossime conclusioni e raccomandazioni del Comitato dei Ministri sull'Italia.
5. Il Comitato Consultivo auspica di proseguire il dialogo sia con le autorità italiane sia con i rappresentanti delle minoranze nazionali ed altri soggetti coinvolti nell'attuazione della Convenzione-quadro. Al fine di promuovere un processo globale e trasparente, il Comitato Consultivo esorta le autorità competenti a rendere pubblica la presente Opinione, all'atto del suo ricevimento.

I. PRINCIPALI CONCLUSIONI

Processo di monitoraggio

6. L'Italia ha adottato un approccio costruttivo rispetto al processo di monitoraggio previsto dalla Convenzione-quadro. Per esempio, l'Italia ha ospitato un seminario di follow-up al fine di discutere, assieme ai rappresentanti delle minoranze e del Comitato Consultivo, lo stato di avanzamento, nelle varie regioni interessate, dell'attuazione delle principali disposizioni dell'ordinamento nazionale che rendono esecutiva la Convenzione-quadro. Sono stati tenuti in Italia anche altri seminari dedicati alla tutela delle minoranze, i quali hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a tale strumento.

7. Nel redigere il Rapporto nazionale, purtroppo le autorità non hanno richiesto né il parere delle associazioni che rappresentano le minoranze, né quello dei principali attori quali il Comitato istituzionale paritetico previsto dalla Legge N. 38 del 23 febbraio 2001 sulla tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, il Rapporto nazionale contiene scarsissime informazioni sull'attuazione pratica della Convenzione-quadro e avrebbe potuto essere utilmente arricchito da contributi delle Regioni e delle Province interessate. Analogamente, le autorità avrebbero dovuto richiedere il contributo sia dell'organismo che raggruppa le associazioni delle varie minoranze linguistiche nazionali (CONFEMILI), che di altre associazioni di minoranze. Nel contesto del prossimo ciclo di monitoraggio, si dovrebbero compiere maggiori sforzi affinché il Rapporto nazionale tenga conto in maniera più completa delle posizioni dei vari soggetti interessati. E' positivo rilevare che durante la visita del Comitato Consultivo in Italia, il Ministero dell'Interno si sia dichiarato disponibile a consultare le associazioni delle minoranze già nelle fasi iniziali, al fine di rappresentarne i problemi nel prossimo Rapporto nazionale.

Quadro normativo e schemi asimmetrici di tutela

8. Il quadro normativo ed istituzionale dell'Italia in materia di tutela delle minoranze è contraddistinto dall'esistenza di schemi asimmetrici di tutela che denotano l'esistenza di situazioni diverse. Ad esempio le minoranze esistenti nelle tre regioni a statuto speciale, ossia la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige ed il Friuli-Venezia Giulia godono di una più ampia tutela rispetto a quelle che insistono nelle regioni a statuto ordinario. Ciò è da attribuire a fattori storici e di altra natura, tra cui l'esistenza di forti legami tra alcune minoranze presenti in queste regioni ed i rispettivi paesi d'origine. Tuttavia, anche fra le citate regioni autonome permangono importanti

differenze come per esempio per quanto riguarda il bilinguismo che è ampiamente garantito in Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige, ma non in Friuli-Venezia Giulia.

9. In questo contesto è apprezzabile che la legge N.482 del 15 dicembre 1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche preveda, per la prima volta, il riconoscimento di importanti diritti nei settori dell'istruzione, dei media e dell'uso delle lingue minoritarie in ambito pubblico e che questi possano essere esercitati sull'intero territorio nazionale a vantaggio delle minoranze la cui situazione e le cui esigenze sono spesso assai diverse da quelle delle minoranze che insistono nelle regioni a statuto speciale. Sebbene riguardi dodici cosiddette "minoranze linguistiche storiche" e non i Rom, i Sinti e i Camminanti (cfr. i relativi commenti al successivo punto "Situazione dei Rom, Sinti e Camminanti"), questa legge è utile ai fini della creazione di un equilibrio nella situazione dei vari gruppi appartenenti alla medesima minoranza. Pertanto è essenziale accelerarne l'attuazione e porre rimedio alle lacune che la stessa presenta, in particolare per quanto riguarda il carattere alquanto rigido della procedura in vigore per l'assegnazione degli stanziamenti in bilancio, anche per la parte che riguarda i destinatari.

10. Anche la tutela della minoranza slovena dovrebbe essere notevolmente migliorata attraverso la legge N. 38 del 23 febbraio 2001 sulla tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia. Purtroppo, a tutt'oggi l'attuazione di questa legge non è ancora iniziata a causa delle persistenti controversie a livello politico, giuridico e tecnico per quanto riguarda la delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione. Vi è tuttavia motivo di ritenere che alcune delle misure previste da questa legge potrebbero essere adottate ed attuate senza ulteriori ritardi in alcuni comuni, il cui inserimento nell'ambito territoriale di applicazione non rappresenta un problema. Un approccio pragmatico di questo tipo rispecchierebbe gli impegni assunti dalle autorità nazionali nei confronti della minoranza slovena ed integrerebbe i preziosi sforzi compiuti a livello regionale per rafforzare la posizione delle minoranze, in particolare attraverso l'adozione di un nuovo Statuto per la regione.

Situazione dei Rom, Sinti e Camminanti

11. Contrariamente alle dodici minoranze linguistiche storiche che sono tutelate dalla Legge 482/99, i Rom Sinti e Camminanti, che il Governo giustamente ritiene siano tutelati dalla Convenzione-quadro, sono privi di una tutela giuridica completa a livello statale dal momento che la Legge 482/99 non li include nel proprio ambito di applicazione. Tale circostanza è motivo di particolare preoccupazione dal momento che le disposizioni normative vigenti riguardanti i Rom, Sinti e Camminanti adottate da varie regioni sono chiaramente inadeguate in quanto disomogenee, prive di coerenza e

troppo incentrate su questioni di carattere sociale e su temi connessi all'immigrazione a scapito della promozione della loro identità, che ne comprende la lingua e la cultura.

12. I Rom, Sinti e Camminanti continuano a subire una discriminazione diffusa e ad affrontare particolari difficoltà nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'occupazione e dell'alloggio. Inoltre, un numero consistente di appartenenti a questi gruppi sono ancora isolati in grandi campi situati alla periferia delle principali città, dove vivono in condizioni deprecabili. Questa incresciosa situazione è in parte dovuta all'atteggiamento delle autorità medesime, che tendono a considerare la sistemazione di Rom, Sinti e Camminanti all'interno di campi un modo opportuno per consentire a queste persone di continuare a vivere da "nomadi". Prendendo spunto da tale situazione, è auspicabile che si intervenga con determinazione a livello statale al fine di garantire la tutela giuridica dei Rom, Sinti e Camminanti e che si intensifichino gli sforzi tesi a porre rimedio alle condizioni di vita nei campi che attualmente sono al di sotto di standard accettabili.

13. Esiste la pressante esigenza di sviluppare una strategia globale a lungo termine dell'integrazione con un'attenzione particolare rivolta all'istruzione, attraverso cui le autorità nazionali garantirebbero il corretto coordinamento tra le varie iniziative adottate a livello comunale e regionale d'intesa con i soggetti interessati. Permangono preoccupazioni riguardo alla scarsa partecipazione dei Rom, Sinti e Camminanti, un aspetto che dovrebbe essere affrontato in via prioritaria.

Media

14. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI) trasmette da tempo un apprezzabile numero di programmi radiotelevisivi in francese, tedesco, ladino e sloveno. L'articolo 12 della Legge 482/99 ha introdotto una base normativa che prevede un considerevole sviluppo di programmi in altre lingue. Questi programmi, che sono in prevalenza finanziati da enti regionali, sono stati finora estremamente limitati e pertanto è necessario raggiungere un modello più equo di programmi in tutte le lingue minoritarie.

15. Nonostante le citate nuove garanzie legislative, a quasi cinque anni dall'entrata in vigore della Legge 482/99 non è stato riscontrato un reale progresso nello sviluppo di programmi. A causa della loro limitata autonomia e nonostante i preziosi sforzi compiuti, le sedi regionali RAI non sono riuscite a vincere l'ostinata resistenza in questo settore. Questa mancata attuazione perpetua le notevoli differenze di trattamento che attualmente predominano in questo settore a discapito, tra l'altro, di minoranze numericamente consistenti come quella dei friulani, le cui ripetute richieste di nuovi

programmi sono state finora disattese. E', pertanto, necessario accelerare l'attuazione dell'articolo 12 della Legge 482/99 dal momento che l'apposito Comitato paritetico creato dalla RAI e dal Ministero delle Comunicazioni non ha ad oggi prodotto alcun risultato concreto. Tali sforzi si rendono necessari per dare piena attuazione all'articolo 9 della Convenzione-quadro, in favore di tutte le minoranze.

16. Contestualmente, la ricezione dei programmi attualmente trasmessi non è sempre possibile in tutte le aree di insediamento delle minoranze interessate. E', in particolare, il caso dei ladini presenti nella provincia di Belluno e degli sloveni insediati nella provincia di Udine. Poiché appare tecnicamente possibile estendere la trasmissione di questi programmi almeno a parte delle province interessate, le autorità competenti dovrebbero mostrare un maggiore impegno nel trovare una soluzione in grado di ovviare a tale lacuna che perdura ormai da lungo tempo.

Istruzione

17. E' stato registrato un positivo sviluppo di progetti nel settore dell'istruzione finalizzati a promuovere le lingue e le culture minoritarie dopo l'entrata in vigore della Legge 482/99. Secondo i rappresentanti delle minoranze, questo è indicativo del ruolo centrale che il processo educativo svolge a sostegno delle minoranze nella salvaguardia e nello sviluppo delle loro lingue e culture. E', quindi, importante che nell'ambito dell'intero sistema di stanziamenti in bilancio previsto dalla Legge 482/99 sia introdotta una maggiore flessibilità nelle procedure finanziarie, tale da consentire un più cospicuo finanziamento in questo settore.

18. L'esperienza maturata negli ultimi quattro anni dimostra che alcune minoranze non hanno potuto sfruttare a pieno le nuove opportunità offerte sul piano giuridico per sviluppare l'insegnamento della lingua e della cultura minoritarie. In parte ciò si spiega con il fatto che interpretazioni contrastanti della Legge 482/99 tendono ad indebolire l'obbligo imposto alle istituzioni scolastiche di introdurre l'insegnamento delle lingue e culture minoritarie nei comuni situati all'interno delle delimitazioni territoriali sottoposte a tutela. Inoltre, la programmazione annuale di tali progetti rende difficile sviluppare programmi sostenibili sulla base di obiettivi didattici comuni che tutte le scuole si impegnerebbero a perseguire.

Si dovrebbe, pertanto, procedere all'esame dei fattori che ostacolano un più esteso progresso nel settore dell'istruzione.

Partecipazione

19. Recentemente si è assistito ad un aumento della partecipazione di rappresentanti di minoranze linguistiche storiche riconosciute sia a livello nazionale che regionale grazie al loro inserimento in vari organismi, come il Comitato Tecnico creato ai sensi della Legge 482/99 ed il Comitato istituzionale paritetico cui è demandato il compito di coadiuvare gli interventi finalizzati all'attuazione della Legge 38/01. E', tuttavia, possibile prevedere di rafforzare la loro partecipazione dando loro voce in capitolo nell'ambito degli organismi tecnici costituiti, anche attraverso l'eventuale creazione di un'apposita struttura di consultazione per istituzionalizzare il dialogo con gli stessi. E' necessario monitorare con maggiore regolarità la rappresentanza degli appartenenti a minoranze nell'amministrazione statale e, se del caso, adottare ulteriori provvedimenti positivi al riguardo.

II. CONCLUSIONI IN RIFERIMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Delimitazione territoriale delle zone soggette a tutela

Conclusioni del primo ciclo

20. La prima Opinione del Comitato Consultivo e la corrispondente Risoluzione del Comitato dei Ministri hanno accolto con favore l'adozione di un coerente quadro normativo volto a garantire la tutela, a livello nazionale, delle dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute, ma hanno evidenziato che lo stesso non sarebbe divenuto pienamente operativo finché non fossero stati delimitati gli ambiti territoriali relativi a ciascuna minoranza. Analogamente, il Comitato Consultivo ed il Comitato dei Ministri hanno sottolineato la necessità di continuare a prestare attenzione all'attuazione della Legge sulla tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

Situazione attuale

a) Sviluppi positivi

21. La delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione della legge N. 482 del 15 dicembre 1999 "recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (in appresso denominata Legge 482/99)¹ è stata stabilita con una serie di decisioni adottate dai consigli provinciali su richiesta di un terzo dei consiglieri comunali ovvero di almeno il 15% dei cittadini dei comuni interessati. Questo processo rappresenta un'apprezzabile procedura a carattere consultativo ("bottom-up"). Questo processo ha portato alla stesura di una tabella piuttosto esauriente dei comuni in cui gli appartenenti alle minoranze interessate hanno potuto avvalersi di molti dei diritti e delle misure sanciti dalla Legge 482/99. Potrebbe, tuttavia, rendersi necessario in futuro un adeguamento di questi specifici ambiti territoriali soggetti a tutela: è importante non considerare questa tabella di comuni rigidamente definita nel tempo, tenendo invece presente che è necessario che la stessa evolva.

¹ L'ambito di applicazione della Legge 482/99 è previsto dall'articolo 2, il quale stabilisce che "La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo". I Rom, Sinti e Camminanti sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della Legge 482/99 nella fase di approvazione della stessa da parte del Parlamento, tuttavia il Governo ritiene che gli stessi possano godere della tutela riconosciuta dalla Convenzione-quadro.

22. Sebbene il processo di delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione della Legge N. 38 del 23 febbraio 2001 sulla tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (di seguito denominata Legge 38/01) abbia incontrato serie difficoltà (Cfr. le questioni in sospeso di seguito illustrate), è tuttavia incoraggiante rilevare che è stata individuata senza particolare difficoltà la stragrande maggioranza dei comuni interessati nelle province di Udine e Gorizia.

b) Questioni in sospeso

23. Anche la delimitazione di specifici ambiti territoriali di applicazione della Legge 38/01 è basata su un processo di tipo consultivo ("bottom-up") che offre ad un terzo dei consiglieri comunali ovvero al 15% dei cittadini dei comuni interessati la possibilità di richiedere l'inserimento del loro comune o di parte di esso nella tabella. Tale processo, tuttavia, non è stato completato nonostante siano già trascorsi quasi quattro anni dall'entrata in vigore della Legge 38/01.

24. Questa riprovevole situazione, che ha finora impedito una corretta attuazione di quasi tutte le disposizioni previste dalla Legge 38/01, è stata determinata da una serie di fattori di natura sia tecnica che politica. Ad esempio, sembra che il Comitato istituzionale paritetico istituito ai sensi dell'articolo 3 della Legge 38/01², il cui compito principale consiste nella stesura di una tabella dei comuni – o frazioni di essi – dove la minoranza slovena è tradizionalmente presente e nell'inoltro della stessa alla Presidenza della Repubblica ai fini della sua approvazione, non operi in modo adeguato. In realtà, il lavoro del Comitato istituzionale paritetico è ostacolato da vari fattori, tra cui la presunta ostruzione sistematica operata da alcuni dei propri componenti, la difficoltà di raggiungere il quorum, il complesso iter di nomina dei suoi membri, compresa la sostituzione di quelli uscenti (Cfr. i relativi commenti al successivo punto Articolo 15).

25. Questo mancato progresso è tanto più da biasimare se si considera il fatto che l'inserimento nella tabella provvisoria della stragrande maggioranza dei comuni interessati, situati in particolare nelle province di Udine e Gorizia, non ha creato alcuna particolare difficoltà: il principale punto di divergenza è rappresentato dal comune di Trieste, dove alcune circoscrizioni possono essere o non essere inserite nella tabella definitiva. Il Comitato Consultivo osserva, tuttavia, che a prescindere dalla scelta che potrebbe essere fatta al riguardo, le conseguenze pratiche non sarebbero sostanzialmente diverse, dal momento che l'articolo 8, comma 4 della Legge 38/01 prevede in ogni caso la creazione di un ufficio unico per la trattazione di tutte le istanze slovene delle

² Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Legge 38/01, il Comitato istituzionale paritetico è composto da 20 membri, dei quali 10 devono essere cittadini italiani di lingua slovena.

circostrizioni di Trieste. La controversia di natura prevalentemente simbolica e politica sullo status di Trieste, non dovrebbe, tuttavia, essere un motivo per giustificare la costante assenza di provvedimenti attuativi della Legge 38/01 nelle altre zone già individuate nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia (Cfr. i commenti ai successivi punti Articolo 5 e Articolo 14). In tale contesto, giova rammentare che la tutela della minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta anche sul piano internazionale, in particolare dallo Statuto Speciale di Trieste annesso al Memorandum di Londra del 1954. Questa tutela deve realizzarsi attraverso strumenti normativi, con particolare riferimento all'istruzione ed alla cultura, ma anche attraverso il Trattato di Osimo firmato dall'Italia e dalla Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia il 10 novembre 1975.

Raccomandazioni

26. L'Italia dovrebbe adottare i provvedimenti necessari a garantire una rapida attuazione della Legge 38/01 nei numerosi comuni il cui inserimento nella tabella non solleva obiezioni. A ciò si dovrebbe provvedere senza dover necessariamente attendere la risoluzione della controversia riguardo al comune di Trieste, una materia che richiede una maggiore attenzione da parte delle autorità.

27. Per quanto riguarda sia la Legge 482/99 che la Legge 38/01 i cui rispettivi ambiti territoriali di applicazione devono fare riferimento alla tabella dei comuni approvata dalle competenti autorità politiche, l'Italia deve tenere presente che è importante non considerarla una tabella rigidamente definita nel tempo, poiché un eventuale ampliamento della stessa potrebbe rendersi necessario in futuro per rispecchiare i cambiamenti demografici e di altro tipo derivanti, tra l'altro, dall'aumento della mobilità.

Status di Rom, Sinti e Camminanti

Conclusioni del primo ciclo

28. La prima Opinione del Comitato Consultivo ha accolto con favore l'inserimento dei Rom, Sinti e Camminanti nell'ambito di applicazione della Convenzione-quadro da parte delle autorità italiane, ma allo stesso tempo ha fatto rilevare l'assenza di uno strumento giuridico nazionale che garantisca loro una tutela complessiva. Il Comitato Consultivo ha anche osservato che gli sforzi a sostegno della cultura dei Rom, Sinti e Camminanti sono stati sostenuti solo in parte dalle autorità. Nella corrispondente Risoluzione, il Comitato dei Ministri ha evidenziato che le vigenti disposizioni normative per la tutela dell'identità e della cultura dei Rom non sono ancora adeguate.

Situazione attuale

a) Sviluppi positivi

29. Dopo l'esclusione di Rom, Sinti e Camminanti dall'ambito di applicazione della Legge 482/99 nella fase di approvazione parlamentare, motivando tale decisione con il fatto che la loro situazione richiedeva l'adozione di uno strumento legislativo *ad hoc*, nel 2001 sono state presentate alla Camera dei Deputati tre proposte di legge, allo scopo di affrontare il problema dello status e dei diritti di Rom, Sinti e Camminanti.

30. Durante la sua visita in Italia, il Comitato Consultivo ha preso atto con interesse dell'esistenza del progetto da parte del Ministero dell'Interno di chiedere al Comitato Tecnico incaricato dell'applicazione della Legge 482/99 di verificare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della legge comprendendo anche i Rom, Sinti e Camminanti, nonché di ampliare la composizione del Comitato al fine di comprendervi rappresentanti dei Rom e di altri ministeri interessati (Cfr. i relativi commenti al successivo punto Articolo 15).

b) Questioni in sospeso

31. Nonostante i citati tentativi di affrontare la situazione di Rom, Sinti e Camminanti in ambito legislativo a livello nazionale, non appare esservi una reale volontà tra le principali forze politiche in Italia di elaborare uno specifico strumento normativo per tutelare la lingua, la cultura e l'identità di queste persone, come dimostrato dal fatto che le citate proposte di legge non sono state adottate dal Parlamento.

32. Benché l'inserimento di Rom, Sinti e Camminanti nell'ambito di applicazione della Convenzione-quadro da parte delle autorità italiane sia un'iniziativa positiva, desta preoccupazione la mancanza di attenzione rivolta alle specifiche esigenze di coloro che non sono cittadini dell'Unione Europea, in quanto il trattamento loro riservato dalle autorità rientra unicamente in un'ottica legata all'immigrazione. In questo contesto il Comitato Consultivo sottolinea che un'applicazione generalizzata del criterio della cittadinanza può dare origine a problemi connessi a determinate garanzie relative ad importanti settori trattati dalla Convenzione-quadro, quali la non discriminazione e l'istruzione.

33. Tale circostanza desta particolare preoccupazione in quanto le vigenti disposizioni normative su Rom, Sinti e Camminanti adottate da varie regioni sono chiaramente inadeguate, in quanto sono disomogenee, mancano di coerenza e si concentrano eccessivamente su aspetti sociali e legati all'immigrazione a scapito della promozione della loro cultura, che non è percepita come valido contributo di arricchimento della società italiana. Questa legislazione regionale spesso riduce la cultura di Rom, Sinti e Camminanti unicamente ad uno stile di vita ritenuto nomade, che si tende a trattare come un problema. Anche quando queste leggi regionali contengono utili elementi per la promozione della lingua e della cultura Rom, questi

non vengono ritenuti prioritari nelle politiche statali né a livello nazionale né a livello regionale. Per esempio, la Legge 11/88 adottata nel marzo 1988 dalla regione Friuli-Venezia Giulia è priva di stanziamenti in bilancio dal 2001.

34. La mancanza di un'adeguata tutela giuridica di Rom, Sinti e Camminanti è aggravata dal fatto che continua a mancare una strategia completa e coerente da cui tutte le autorità – a livello statale, regionale, provinciale o comunale – si sentano vincolate (Cfr. i relativi commenti al successivo punto Articolo 6).

Raccomandazioni

35. Le autorità italiane dovrebbero in via prioritaria adottare provvedimenti di carattere normativo volti a garantire la tutela giuridica di Rom, Sinti e Camminanti onde consentire loro di preservare e sviluppare la propria identità e la propria cultura. Più in generale, è necessario un maggiore impegno da parte delle autorità a tutti i livelli al fine di migliorare concretamente sia la situazione di Rom, Sinti e Camminanti, compresi quelli che non sono cittadini dell'Unione Europea.

36. Per quanto riguarda sia le condizioni di vita di Rom, Sinti e Camminanti nei campi sia la discriminazione che gli stessi continuano a subire nella pratica, il Comitato Consultivo rimanda alle sue raccomandazioni relative ai successivi punti Articolo 4 e Articolo 6.

Raccolta dei dati

Conclusioni del primo ciclo

37. Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha evidenziato la mancanza di dati statistici di natura etno-linguistica, dovuta, tra l'altro, al fatto che i censimenti nazionali svolti non avevano previsto alcun quesito sull'appartenenza ad una minoranza nazionale o linguistica, fatta eccezione per la provincia di Bolzano. Inoltre, il Comitato Consultivo ha ritenuto che il sistema di dichiarazione individuale di appartenenza linguistica in uso nella provincia di Bolzano non garantisca il principio di libera appartenenza e tutela dei dati etno-linguistici.

a) Sviluppi positivi

38. A seguito della delimitazione degli specifici ambiti territoriali soggetti a tutela, lo stato di attuazione della Legge 482/99 è ora progredito considerevolmente, in particolare nei settori dell'istruzione e dell'uso in pubblico della lingua minoritaria, nel cui ambito sono stati finanziati numerosi progetti. Si dispone, pertanto, di un insieme di dati che possono essere estrapolati da questo modello di esperienze locali per essere poi elaborati in modo coordinato a livello nazionale. Per esempio, il Ministero dell'Istruzione ha avviato un proprio meccanismo di valutazione dei progetti nel settore dell'istruzione finanziati ai sensi della Legge 482/99 e ciò potrebbe servire da valido

strumento di indirizzo per futuri interventi pubblici in questo settore a favore delle minoranze.

39. Nel gennaio 2005, il Dipartimento per i diritti civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha elaborato un rapporto di monitoraggio della situazione di Rom, Sinti e Camminanti, basato su informazioni fatte pervenire dai comuni interessati attraverso il canale delle Prefetture. Benché non comprenda tutte le singole province dove insistono i Rom, Sinti e Camminanti, tale rapporto contiene importanti informazioni statistiche riguardanti, tra l'altro, la stima numerica di Rom, Sinti e Camminanti presenti nei vari comuni interessati, i loro insediamenti, gli elementi che ne ostacolano l'uguaglianza socio-economica ed infine il grado di partecipazione alla vita pubblica.

40. Per quanto attiene alle modalità del sistema di dichiarazione individuale di appartenenza linguistica in uso nella provincia di Bolzano, è positivo rilevare che le stesse vengono costantemente aggiornate, come spiegato dal Governo nei commenti formulati riguardo alla prima Opinione del Comitato Consultivo.

b) Questioni in sospeso

41. Manca ancora un più completo monitoraggio coordinato a livello nazionale dello stato di attuazione della Legge 482/99. Tale monitoraggio potrebbe fornire validi dati statistici non solo in relazione al numero stimato di appartenenti a minoranze nei vari comuni elencati nella tabella, ma anche sui tre principali pilastri della Legge 482/99, in particolare i media, l'uso delle lingue minoritarie in pubblico e l'istruzione. Ciò potrebbe in futuro aiutare le autorità ad individuare e sviluppare in modo più mirato le misure idonee a soddisfare le esigenze degli appartenenti a minoranze.

42. Le autorità statali non hanno ad oggi provveduto ad una raccolta sistematica a livello locale né al trattamento coordinato di informazioni come quelle contenute nel citato rapporto sul monitoraggio della situazione di Rom, Sinti e Camminanti. Sembrerebbe che Rom, Sinti e Camminanti come anche le varie ONG che promuovono il rispetto dei loro diritti non siano stati sufficientemente coinvolti dalle autorità né durante lo svolgimento di questi studi, né durante la fase di raccolta dei dati.

43. Gli emendamenti apportati al D.P.R. 752/1976 in materia di censimento ufficiale della popolazione nella provincia di Bolzano a seguito dell'adozione della prima Opinione del Comitato Consultivo non sembrano aver rafforzato in maniera significativa le garanzie di riservatezza riguardo ai dati inseriti nei moduli per la dichiarazione in questione. Potrebbero essere operati ulteriori adeguamenti nell'ambito dei preparativi in vista del prossimo censimento ufficiale per meglio soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 3 della Convenzione-quadro. In tale contesto, un'attenzione particolare deve essere rivolta al carattere facoltativo della dichiarazione di appartenenza etno-linguistica ed al fatto che da tale scelta non deve derivare alcuno svantaggio per l'interessato.

Raccomandazioni

44. Si incoraggiano le autorità a prendere in considerazione l'introduzione di un meccanismo di monitoraggio esaustivo a livello nazionale orientato alla raccolta di informazioni pratiche e di dati statistici sullo stato di attuazione della Legge 482/99, al fine di dare un indirizzo alle politiche statali in materia di minoranze.

45. E' auspicabile che l'Italia, in collaborazione con gli altri soggetti interessati, continui a portare avanti il proprio impegno volto alla raccolta di dati statistici relativi alla situazione di Rom, Sinti e Caminanti, al fine di facilitare la preparazione di una adeguata strategia che ne assicuri la reale partecipazione sia alla vita culturale, sociale ed economica nonché alla vita pubblica.

46. In futuro sarà necessario prendere in esame il processo di miglioramento delle modalità del sistema di dichiarazione individuale di appartenenza linguistica in uso nella provincia di Bolzano, nell'ambito dei preparativi relativi al prossimo censimento ufficiale al fine di meglio tenere conto dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Convenzione-quadro.

ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Modifiche di carattere istituzionale e giuridico riguardanti la discriminazione

Conclusioni del primo ciclo

47. Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha osservato che la legislazione italiana conteneva disposizioni contro la discriminazione, pur sottolineando il permanere di disparità nell'ambito della tutela prevista dal diritto civile e amministrativo. Il Comitato ha, altresì, invitato le autorità a garantire a tutti coloro che subiscono forme di discriminazione l'accessibilità ad efficaci strumenti di tutela, prevedendo, se necessario, l'applicazione di sanzioni.

a) Sviluppi positivi

48. In base all'articolo 42 della Legge 40/1998 sull'Immigrazione e lo Status degli Stranieri, sono stati creati vari istituti di ricerca in tema di discriminazione, quali l'Istituto della Regione Piemonte per la Ricerca sul Razzismo, l'Antisemitismo e la Xenofobia in Italia.

49. Nel luglio 2003 è stato adottato un decreto recante norme dettagliate in materia di discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica al fine di recepire la Direttiva del Consiglio dell'Unione Europa 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che dà attuazione al principio dell'uguaglianza di trattamento tra le persone, a prescindere dall'origine razziale o etnica. Tale decreto prevede inoltre la creazione di un Ufficio per la promozione dell'uguaglianza di trattamento e la lotta alla discriminazione nell'ambito

del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale organismo, effettivamente istituito nel 2004 e la cui creazione è stata accompagnata dalla pubblicazione di un opuscolo volto a sensibilizzare l'opinione pubblica, vuole essere un punto di riferimento istituzionale per monitorare l'efficacia degli strumenti usati nella lotta contro la discriminazione. Il citato Ufficio per la promozione dell'uguaglianza di trattamento e la lotta alla discriminazione avrà il compito di raccogliere le denunce individuali di persone che possano essere state oggetto di presunti atti di discriminazione nonché di dare loro assistenza in giudizio, nel caso in cui la vittima decida di intentare una causa.

b) Questioni in sospeso

50. La Legge 40/1998 sull'Immigrazione e lo Status degli Stranieri definisce l'immigrazione diretta ed indiretta e vieta la discriminazione in una serie di settori come l'occupazione, l'alloggio, l'istruzione, la formazione ed i servizi sociali. Si evidenzia, tuttavia, che le disposizioni pertinenti di questa legge di frequente non trovano attuazione pratica e si concentrano sulla situazione di stranieri ed immigrati. Il Comitato Consultivo, tuttavia, prende atto del fatto che la discriminazione può riguardare anche cittadini italiani, compresi gli appartenenti a minoranze. Pertanto, le disposizioni vigenti in materia di discriminazione previste dalla legislazione sull'immigrazione non mitigano necessariamente l'esigenza di introdurre un corpus più completo di norme civili e amministrative in tutti gli ambiti della vita, tenendo presente ad esempio che le stesse non vietano in modo coerente la discriminazione indiretta e non prevedono l'inversione dell'onere della prova³. Non risulta che gli istituti di ricerca in tema di discriminazione siano stati istituiti in tutte le regioni interessate, mentre le conclusioni elaborate da tali istituti potrebbero in futuro avere valore strumentale per l'orientamento delle politiche nazionali contro la discriminazione.

51. In relazione al decreto di recepimento della direttiva UE sulla Razza 2000/43/CE, sono state espresse delle preoccupazioni in merito al fatto che all'Ufficio per la promozione dell'uguaglianza del trattamento e lotta alla discriminazione non è garantita una vera indipendenza e che non è prevista un'effettiva condivisione dell'onere della prova tra la presunta vittima di atti discriminatori e il convenuto. Inoltre, sembra che solo le associazioni iscritte in un elenco stilato dal Ministero per le Pari Opportunità avranno titolo ad agire in giudizio per conto delle vittime della discriminazione, circostanza che potrebbe comportare un'ingiustificata limitazione di tale possibilità.

Raccomandazioni

52. Gli istituti di ricerca regionali in materia di discriminazione sembrano costituire un interessante strumento per l'acquisizione di migliori conoscenze in merito a casi concreti di discriminazione ed il Governo potrebbe prendere in considerazione la

³ Cfr. Secondo rapporto sull'Italia adottato dalla Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) il 22 giugno 2001, paragrafi 13-16.

possibilità di creare altri organismi di questo tipo laddove non esistano. Inoltre, l'Ufficio per la promozione dell'uguaglianza del trattamento e lotta alla discriminazione di recente costituzione dovrebbe essere dotato del necessario sostegno. E' auspicabile un impegno finalizzato ad accrescere l'utilizzo in futuro delle conclusioni elaborate da tali organismi per sviluppare le politiche nazionali antidiscriminazione.

53. Si incoraggiano le autorità a prendere in considerazione il rafforzamento delle garanzie procedurali e degli strumenti di tutela giuridica in modo da accrescere sia l'efficacia delle vigenti disposizioni giuridiche antidiscriminazione sia il loro uso nella pratica. E' altresì auspicabile che venga completato il quadro normativo antidiscriminazione in tutti i settori della vita.

Situazione di Rom, Sinti e Camminanti

54. Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha espresso preoccupazione in relazione alla situazione abitativa di Rom, Sinti e Camminanti che vivono isolati dal resto della popolazione in campi dove le condizioni di vita e gli standard igienici sono estremamente scadenti, una condizione che ne compromette l'integrazione e ne aggrava le difficoltà socio-economiche. Inoltre, la prima Opinione del Comitato Consultivo e la corrispondente risoluzione del Comitato dei Ministri esortano le autorità italiane a prendere in considerazione una strategia globale e coerente di integrazione di Rom, Sinti e Camminanti.

Questioni in sospeso

55. Le preoccupazioni espresse nel primo ciclo di monitoraggio per la deplorable situazione in cui versano Rom, Sinti e Camminanti rimangono valide anche in relazione al secondo ciclo. Infatti, le recenti attività di monitoraggio condotte da altri organismi internazionali e da ONG suggeriscono che i Rom subiscono ancora una diffusa discriminazione e continuano a dover affrontare particolari difficoltà nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'occupazione e degli alloggi⁴

56. Durante la visita in Italia sopracitata, la delegazione del Comitato Consultivo ha visitato il campo nomadi non autorizzato del Casilino 900 a Roma, dove centinaia di persone – compresi molti richiedenti asilo e profughi dei Balcani – vivono in baracche prive di gran parte dei più elementari servizi, quali l'acqua corrente, l'elettricità un regolare servizio di nettezza urbana, ecc. Esistono rapporti credibili prodotti da varie ONG ed attivisti nel campo dei diritti umani secondo i quali la maggior parte dei campi che attualmente esistono in molte città italiane presentano analoghe situazioni abitative di degrado. A questo proposito, il fatto che un campo sia definito "autorizzato" o "non autorizzato" dalle autorità non sembra fare alcuna differenza in quanto in entrambi i casi gli enti locali competenti per le problematiche sociali e abitative e prive del sostegno

⁴ Cfr. Le osservazioni conclusive sull'Italia adottate il 18 marzo 2003 dal Comitato ONU sui Diritti del fanciullo, paragrafi 20 e 54; Cfr. anche le osservazioni scritte presentate dal Centro Europeo per i Diritti dei Rom nel reclamo collettivo N° 27/2004 contro l'Italia ai sensi della Carta Sociale Europea riveduta.

delle autorità nazionali intervengono in misura limitata per dotare i campi di servizi igienici minimi quali W.C. o docce comuni.

57. Come in molti altri paesi, anche i Rom, Sinti e Camminanti che vivono in Italia non costituiscono un gruppo omogeneo. Inoltre, il loro status giuridico in termini di residenza è complesso in quanto comprende un'ampia gamma di situazioni che vanno da quella degli immigrati illegali a quella di richiedenti asilo e rifugiati, di persone con permessi di soggiorno regolari e addirittura di cittadini italiani. Un consistente numero di Rom, Sinti e Camminanti, tra cui degli adulti, nati in Italia sono ancora privi di un regolare status di residenti. Pochi di essi hanno mantenuto uno stile di vita nomade o semi-nomade legato ad attività economiche stagionali mentre la stragrande maggioranza è disoccupata e si considera sedentaria.

58. Nonostante l'eterogeneità di questo modello, il Comitato Consultivo è profondamente preoccupato per il fatto che il modello di integrazione prevalentemente invocato dalle autorità si basi ancora sul tipo di vita che si conduce nei campi, che viene presentato come una soluzione adeguata che permette a Rom, Sinti e Camminanti di continuare a vivere da "nomadi". Al contrario, la vita in campi isolati dal resto della società italiana rende estremamente difficile l'accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sanitaria e la situazione che ne consegue non può essere considerata compatibile con la Convenzione-quadro. L'assenza di serie prospettive di integrazione, soprattutto per i Rom che spesso vivono in tali campi da diversi anni rendono queste persone – in particolare donne e bambini – particolarmente esposti a vari tipi di abusi, compresa la tratta degli esseri umani.

Raccomandazioni

59. L'Italia dovrebbe intensificare gli sforzi, in via prioritaria, sia a livello locale che statale per garantire ai Rom, Sinti e Camminanti che risiedono nei campi di godere di condizioni di vita decorose. Contestualmente, l'Italia dovrebbe elaborare, di concerto con le parti interessate, una strategia globale di integrazione per i Rom, Sinti e Camminanti volta a sopprimere la sistemazione in campi e garantendo loro invece l'accesso a strutture residenziali, all'occupazione, all'istruzione ed all'assistenza sanitaria.

60. Nel contesto della citata strategia di integrazione, si dovrebbe riservare una particolare attenzione alla necessità di rispondere alle specifiche esigenze dei vari gruppi interessati. Premesso che il miglioramento delle condizioni di vita dei Rom di recente insediamento in Italia in qualità di richiedenti asilo o di rifugiati dovrebbe legittimamente essere considerato di estrema importanza, si potrebbe dare maggior risalto alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'identità di Sinti e Camminanti tradizionalmente presenti in Italia.

ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Condizioni che permettono agli appartenenti a minoranze di conservare e sviluppare la propria cultura

Conclusioni del primo ciclo

61. La prima Opinione del Comitato Consultivo e la corrispondente Risoluzione del Comitato dei Ministri hanno accolto favorevolmente l'adozione di un quadro normativo coerente a livello nazionale che prevede un miglioramento della situazione relativa alle dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute, comprese quelle meno consistenti numericamente per le quali le misure volte a preservarne l'identità assumono particolare rilievo. L'Opinione e la Risoluzione hanno esortato a compiere sforzi particolari per garantire l'adozione di misure in favore delle minoranze tradizionalmente presenti in varie province e/o regioni sulla base di accordi che possono fra loro differire notevolmente.

a) Sviluppi positivi

62. E' stata finanziata una serie di valide iniziative a sostegno della lingua e della cultura minoritaria, tra l'altro, nel settore dell'istruzione attraverso un apprezzabile livello di stanziamenti in bilancio previsti in conformità alla Legge 482/99. I rappresentanti di varie minoranze hanno espresso soddisfazione per i risultati conseguiti. Ciò ha riguardato anche alcune minoranze numericamente meno consistenti come quella degli albanesi, che è riuscita ad inserire l'insegnamento della lingua albanese in quasi tutte le scuole interessate.

63. Tenendo presente che la tutela delle minoranze non è di esclusiva competenza delle autorità statali centrali, il Comitato Consultivo accoglie favorevolmente il fatto che la quasi totalità delle regioni dove tradizionalmente insistono minoranze abbia approvato e/o integrato la specifica legislazione in materia. Ad esempio, la regione della Calabria, dove vivono molti albanesi come anche greci ed occitani, nel mese di ottobre 2003 ha adottato la Legge 15/03 per la "Tutela e la valorizzazione delle lingue e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storiche di Calabria".

64. La regione del Friuli-Venezia Giulia sta per adottare un nuovo Statuto in sostituzione di quello attuale in vigore dal 1963. Il Comitato Consultivo accoglie favorevolmente il fatto che la bozza di Statuto per la prima volta riconosca il contributo delle minoranze friulana, slovena e tedesca alla regione. Ciò riveste particolare importanza per la minoranza slovena, che attualmente è sparsa sul territorio di varie province della regione. Ciò testimonia l'atteggiamento positivo mostrato dalla regione nei confronti delle proprie minoranze linguistiche storiche, come sottolineato, tra l'altro, dal consistente finanziamento da essa elargito a sostegno di varie iniziative culturali e nel settore dell'istruzione. Tuttavia, tra i friulani è emersa la preoccupazione che la bozza di Statuto tenda a sottovalutare le specificità storiche, culturali, linguistiche e di altra natura che costituiscono la pura essenza dell'identità del Friuli. Il Comitato

Consultivo pertanto manifesta la speranza che in futuro le autorità tengano presente l'esigenza di continuare a sostenere l'identità friulana.

65. In base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della Legge 482/99, sono stati creati alcuni organismi di cooperazione che fungono da legame istituzionale tra i diversi gruppi di appartenenti ad una stessa minoranza sparsi, per motivi storici e di altra natura, sul territorio di più regioni e/o province in cui vige un diverso grado di tutela. In tale contesto, giova citare la costituzione del "Comitato per le isole linguistiche storiche tedesche d'Italia" avvenuta nel mese di giugno 2002, a cui partecipano i rappresentanti di vari gruppi germanofoni delle regioni della Valle d'Aosta, del Piemonte e del Friuli-Venezia Giulia, nonché della provincia di Trento. A condizione che godano di ampio sostegno da parte delle autorità interessate, tali organismi di coordinamento possono essere d'ausilio per lo scambio di esperienze, la promozione di buone prassi, l'avvio di progetti di cooperazione, contribuendo così a ridurre le differenze di trattamento talvolta significative tra regioni e/o province.

b) Questioni in sospeso

66. I rappresentanti delle minoranze si rammaricano del fatto che la Legge 482/99 non preveda la possibilità di assegnare nessuno dei maggiori stanziamenti previsti dalla legge alle loro associazioni private. In effetti, i sussidi stanziati in base alla Legge 482/99 sono destinati unicamente agli enti locali, mentre le associazioni dei gruppi minoritari rilevano a giusta ragione il ruolo fondamentale da loro svolto a sostegno sia della lingua e della cultura minoritarie che dell'attuazione della Legge 482/99, come evidenziato, tra l'altro, dal ruolo chiave espressamente assegnato all'associazione cui fanno capo (CONFEMILI) dalle norme di attuazione della Legge 482/99.

67. In generale, è da sottolineare che il meccanismo di finanziamento creato dalla Legge 482/99, che, tra l'altro, prevede l'erogazione di circa 10 milioni di euro all'anno per vari progetti, manca di flessibilità. Sembra, ad esempio, che sul totale di 10 milioni di euro sopracitato, la Legge 482/99 preveda uno stanziamento di circa 1 milione di euro per progetti nel campo dell'istruzione e 5 milioni di euro per progetti finalizzati a promuovere l'uso delle lingue minoritarie in situazioni ufficiali. Questo significa, ad esempio, che se non si modifica la Legge 482/99, non è possibile aumentare l'importo complessivo degli stanziamenti destinati all'istruzione, riducendo contestualmente in modo proporzionale gli stanziamenti destinati ad altri settori a dimostrazione di un più forte impegno rispetto ai progetti nel settore dell'istruzione come esplicitamente richiesto dalle stesse minoranze (Cfr. i relativi commenti al successivo punto Articolo 14). Più in generale, sembra che, a quasi sei anni dall'adozione della Legge 482/99, sia giunto il momento di prendere in considerazione le modalità ed i mezzi per tentare di migliorare il funzionamento di questa importante normativa, se del caso, anche attraverso degli emendamenti.

68. Nonostante la possibilità prevista dall'articolo 3, comma 3 della Legge 482/99 di creare organismi di cooperazione per minoranze sparse sul territorio di varie regioni e/o province, sembra che non ci sia stato un ampio ricorso a tale meccanismo al punto da

apportare significative novità rispetto ai gruppi minoritari residenti nelle regioni a statuto ordinario. Ad esempio, l'organismo summenzionato che riunisce i rappresentanti di vari gruppi germanofoni delle regioni della Valle d'Aosta, del Piemonte e del Trentino Alto Adige è stato riconosciuto da tutte le regioni/province interessate, mentre il Trentino Alto Adige è l'unica regione a stanziare fondi per le sue attività. Anche per i ladini sarebbe necessario un forte meccanismo di coordinamento per compensare, tra l'altro, la mancanza di opportunità di studio della loro lingua madre nella provincia di Belluno (Cfr. i relativi commenti al successivo punto Articolo 14).

69. Una volta divenuta pienamente operativa, la Legge 38/01 dovrebbe apportare significative novità in materia di salvaguardia e sviluppo dell'identità slovena del Friuli-Venezia Giulia. Tenendo presenti le difficoltà legate all'approvazione della tabella dei comuni ove tradizionalmente insistono gli sloveni (Cfr. i relativi commenti al punto Articolo 3), permane la mancata attuazione di alcune disposizioni della Legge 38/01 che non sono assolutamente collegate all'adozione della citata tabella. Ad esempio, non esiste ancora una sezione di sloveno nel conservatorio di musica di Trieste sebbene l'articolo 15 della Legge 38/01 ne preveda espressamente l'istituzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

70. Per quanto riguarda i Rom, Sinti e Camminanti, si rimanda ai commenti formulati al precedente punto relativo all'Articolo 3, che sottolineano la scarsa attenzione rivolta alla promozione degli elementi essenziali della loro identità.

Raccomandazioni

71. E' necessario prendere in considerazione modalità e mezzi – compresi eventuali emendamenti – per adeguare la Legge 482/99 a nuove esigenze e sfide. Ciò vale in particolare per l'attuale procedura scarsamente flessibile riguardo all'assegnazione degli stanziamenti in bilancio, compresa la parte riguardante i destinatari.

72. Le regioni/province interessate dovrebbero compiere sforzi più incisivi per fornire il necessario sostegno agli organismi di coordinamento previsti dalla Legge 482/99.

73. Le disposizioni della Legge 38/01 che non sono strettamente connesse all'approvazione della tabella dei comuni dovrebbe essere attuata in via prioritaria.

ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Spirito di tolleranza e dialogo interculturale

Conclusioni del primo ciclo

74. Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha osservato che in generale le minoranze linguistiche storiche intrattengono buoni rapporti con il resto della

popolazione e che tali rapporti sono caratterizzati da un'elevata tolleranza, anche se si potrebbe fare di più per promuovere la comprensione interculturale. Il Comitato Consultivo ha inoltre rilevato che i recenti flussi migratori di massa hanno posto nuove sfide in termini di integrazione di persone di diversa estrazione religiosa, culturale e linguistica.

Situazione attuale

75. Il Comitato Consultivo ha preso atto dell'acceso dibattito avutosi a Bolzano alla fine del 2004 relativamente ai tentativi del comune di cambiare il nome di una piazza e del relativo monumento eretto e inaugurato durante l'epoca fascista che per molte persone appartenenti alla minoranza di lingua tedesca simboleggia l'oppressione delle minoranze da parte del regime di Mussolini. Tale episodio testimonia la particolare importanza che rivestono i simboli storici nella regione del Trentino Alto Adige e dimostra, inoltre, che le autorità detengono una particolare responsabilità nella promozione di un costante dialogo interetnico e della reciproca comprensione, anche a livello statale attraverso il Ministero per i Beni Culturali che è competente ad operare trasformazioni dei monumenti storici.

76. L'esigenza che le autorità promuovano un costante dialogo interetnico e la comprensione reciproca è stata evidenziata anche nella regione del Friuli-Venezia Giulia a causa della controversia seguita all'adozione il 19 dicembre 2001 di un decreto del Ministero dell'Interno riguardante "il rilascio di carte di identità in lingua italiana su richiesta dei cittadini italiani residenti nei comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle e Sgonico" (Cfr. i commenti al successivo punto Articolo 9).

77. Secondo varie fonti, permangono i problemi che riguardano gli immigrati, i richiedenti asilo e i rifugiati - compresi i Rom - che vanno dallo sfruttamento del razzismo e della xenofobia a scopi politici ad un persistente clima negativo nei confronti di queste persone⁵. La crescita dell'immigrazione clandestina verificatasi negli ultimi anni ha posto particolari sfide, soprattutto in relazione alle condizioni di detenzione talvolta pesanti degli immigrati privi di status giuridico, in attesa dell'espulsione verso il paese d'origine. A tale proposito, il Comitato Consultivo richiama il disposto dell'Articolo 6 della Convenzione-quadro che impone agli Stati Parte di adottare misure efficaci atte a promuovere il rispetto reciproco, la comprensione e la cooperazione fra tutte le persone che vivono sui rispettivi territori. Ciò vale anche per i richiedenti asilo, i rifugiati e le persone appartenenti ad altri gruppi che non sono tradizionalmente presenti nel paese interessato. Le autorità competenti sono pertanto invitate a continuare a prestare una particolare attenzione a questi problemi.

⁵ Cfr. in particolare il secondo rapporto sull'Italia adottato dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI) il 22 giugno 2001, paragrafi 28-39 e 71-75.

Raccomandazioni

78. Le autorità competenti sono invitate a continuare a prestare una particolare attenzione ai problemi con cui devono confrontarsi gli immigrati, i richiedenti asilo e i rifugiati e ad affrontare il problema del clima negativo che circonda queste persone. Da un punto di vista più generale, si auspica che le autorità a tutti i livelli tengano presente l'esigenza costante di promuovere uno spirito di tolleranza e un dialogo interculturale, in particolare quando sono in gioco tematiche delicate quali quelle riguardanti i simboli storici e i monumenti.

Gli stereotipi nei media

Conclusioni del primo ciclo

79. Nel settore dei media, il Comitato Consultivo ha preso atto, nella prima Opinione, che certe informazioni continuano ad essere presentate in modo da alimentare gli stereotipi associati ad alcune minoranze.

Questioni in sospeso

80. Il Comitato Consultivo rileva la preoccupante persistenza, nei media, di stereotipi negativi associati ad alcune minoranze quali gli albanesi e i Rom, Sinti e Camminanti. Le informazioni date in relazione a questi gruppi sono molto spesso associate ad attività criminali e rafforzano quindi la percezione negativa del pubblico nei loro confronti.

81. Il Comitato Consultivo esprime preoccupazione per il fatto che le stesse autorità a volte contribuiscono ad alimentare tale percezione negativa di Rom, Sinti e Camminanti per il loro approccio paternalistico e per i cliché che esse diffondono nel dare sostegno ad un certo tipo di pubblicazioni⁶.

Raccomandazioni

82. Il Governo dovrebbe impegnarsi maggiormente per incoraggiare i media, con il dovuto rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a diffondere un'immagine corretta delle minoranze, garantendo altresì che le autorità stesse non contribuiscano più ad alimentare percezioni negative in tale ambito. Il Comitato Consultivo ritiene inoltre che i media stessi abbiano una responsabilità, anche attraverso gli organismi di autoregolamentazione, nella promozione della tolleranza, nella tutela contro forme di xenofobia ed intolleranza nei media; tale responsabilità riguarda anche l'impegno ad evitare al proprio interno stereotipi ed immagini negative di persone appartenenti a diversi gruppi etnici e religiosi.

⁶ Cfr., per esempio, il contributo "Non solo sfruttati o violenti – Bambini e adolescenti del 2000", pubblicato dal Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Atti di discriminazione, ostilità o violenza nei confronti di Rom, Sinti e Camminanti

Conclusioni del primo ciclo

83. Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha espresso preoccupazione per il fatto che il personale di polizia responsabile di operazioni all'interno dei campi possa aver fatto un uso eccessivo della forza e possa avere dei pregiudizi nei confronti dei Rom.

a) Sviluppi positivi

84. Il Comitato Consultivo riconosce che è stata data maggiore attenzione al rispetto dei diritti umani nel contesto delle operazioni di polizia, in particolare per quanto riguarda gli immigrati. Il rilievo dato a questo particolare aspetto è sottolineato, tra l'altro, dalla nuova struttura del Ministero dell'Interno che comprende attualmente un Dipartimento per i diritti civili e l'immigrazione. Compito di tale Dipartimento è garantire un adeguato collegamento tra il rispetto dei diritti umani e le problematiche connesse all'immigrazione. E' incoraggiante rilevare che detto Dipartimento, e in particolare la Direzione per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, ha mostrato una costruttiva autocritica in tale ambito esprimendo la propria disponibilità ad intervenire con appositi strumenti nei casi di uso eccessivo della forza.

b) Questioni in sospeso

85. Alcune ONG ed attivisti nel campo dei diritti umani continuano a pubblicare inquietanti rapporti sugli abusi compiuti dalla polizia nel corso di raid all'interno dei campi. Sembra che questi raid, che possono essere condotti per ragioni valide sotto il profilo della prevenzione del crimine, talvolta sfocino in un uso eccessivo della forza nei confronti di Rom, Sinti o Camminanti, nonché nella distruzione di oggetti personali, baracche o camper. In particolare si configura il problema che tali operazioni non sembrano essere mirate unicamente contro persone sospette, ma coinvolgono anche gli altri residenti del campo, compresi i bambini. Sembra che anche gli sgomberi vengano eseguiti nei campi senza informarne anticipatamente le persone interessate e senza fornire loro una sistemazione alternativa.

Raccomandazioni

86. Si auspica che l'Italia si impegni maggiormente al fine di garantire che gli interventi della polizia nei campi siano svolti nel pieno rispetto dei diritti umani dei residenti. Ciò potrebbe comportare un'integrazione della formazione in materia di diritti umani destinata agli operatori di polizia, oltre a delle procedure di indagine più efficienti e trasparenti nei casi di un presunto uso eccessivo della forza.

ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Trasmissioni per le minoranze nell'ambito dei media

87. Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha accolto con soddisfazione la produzione di trasmissioni radiotelevisive in francese, tedesco, ladino e sloveno da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI), pur deplorando il fatto che la ricezione non è ovunque possibile, in particolare per ladini della provincia di Belluno e per gli sloveni della provincia di Udine. Il Comitato Consultivo ha, inoltre, incoraggiato le autorità competenti e la RAI a sfruttare a pieno le nuove opportunità offerte dall'articolo 12 della Legge 482/99 che permettono la produzione e la diffusione di programmi in altre lingue minoritarie, invitando altresì le autorità competenti a valutare le esigenze di Rom, Sinti e Camminanti in questo settore.

Questioni in sospeso

88. Non risulta che ci siano stati progressi in merito alla questione della ricezione delle trasmissioni in sloveno nella provincia di Udine e ciò è tanto più sorprendente se si considera che la sede regionale RAI del Friuli-Venezia Giulia ha confermato che l'estensione delle trasmissioni alla provincia di Udine sarebbe una soluzione tecnicamente possibile e non troppo costosa per la quale non sarebbe necessaria neanche una modifica della convenzione che sancisce gli obblighi della RAI. Per quanto riguarda i ladini di Belluno, pare che non sia ancora possibile per loro ricevere i programmi attualmente trasmessi nella loro lingua e il Comitato Consultivo al momento non è al corrente di alcun piano per risolvere questo problema.

89. Per quanto riguarda la produzione di nuovi programmi, sussistono motivi di preoccupazione per la mancanza di progressi. Sebbene l'articolo 12 della Legge 482/99 richieda espressamente di "assicurare le condizioni" per la tutela delle lingue minoritarie nel settore dei media nell'ambito della convenzione stipulata tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI e nonostante l'articolo 11 del decreto attuativo N. 345 del 2 maggio 2001 stabilisca che tale convenzione ed il relativo contratto di servizio debbano indicare, tra l'altro, il livello minimo di tutela per ogni lingua minoritaria in base all'opzione prevista dall'articolo 11, comma 1a) della Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, non vi è stato alcun chiarimento in tal senso. Difatti, l'ultimo contratto di servizio 2003-2005 approvato con D.P.R. del 14 febbraio 2003 prevede soltanto l'istituzione di un Comitato paritetico tra la RAI e il Ministero delle Comunicazioni incaricato di approvare, entro 90 giorni, il livello minimo di tutela per ciascuna lingua minoritaria. Tale Comitato, tuttavia, si è riunito solo sporadicamente e non ha adempiuto al proprio compito nemmeno dopo quasi due anni dallo scadere del citato termine.

90. Tale deplorabile situazione ha provocato una grande delusione non solo tra le minoranze interessate, ma anche tra alcune autorità regionali, quali ad esempio quelle del Friuli-Venezia Giulia, i cui interventi volti ad incoraggiare una rapida attuazione dell'articolo 12 della Legge 482/99 non sono andati finora a buon fine. La minoranza

friulana risulta particolarmente danneggiata da questa situazione, dal momento che gli attuali programmi televisivi in friulano, prevalentemente finanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sono estremamente limitati e non comprendono i notiziari. Per la limitata autonomia e nonostante gli apprezzabili sforzi compiuti, la sede regionale RAI del Friuli-Venezia Giulia non è stata in grado di apportare concreti miglioramenti in quanto il processo decisionale continua ad essere molto concentrato a livello centrale, per questa materia. Oltre ai friulani, diverse altre minoranze subiscono le conseguenze di tale situazione e l'associazione cui fanno capo ritiene che l'insoddisfacente situazione nel settore dei media sia una priorità comune.

91. Uno dei motivi addotti dai vari soggetti – compresa la RAI – per spiegare la mancata attuazione dell'articolo 12 della Legge 482/99 è il fatto che, a tutt'oggi, l'Italia non ha ratificato la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie e che pertanto non ha operato una scelta definitiva riguardo alle opzioni previste dall'articolo 11, comma 1a) di tale strumento. Il Comitato Consultivo riconosce che le esigenze delle minoranze tutelate dalla Legge 482/99 variano – in particolare nel campo dei media – e che potrebbe essere necessario determinare i rispettivi livelli di tutela con un adeguato strumento giuridico in modo più preciso rispetto a quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 482/99. La mancata ratifica della Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, tuttavia, non può ritenersi una valida motivazione per giustificare l'assenza di un'attività di sviluppo di programmi radiotelevisivi di buona qualità nelle lingue minoritarie, in quanto l'obbligo di svolgere tali attività esiste ed è previsto dall'articolo 9 della Convenzione-quadro.

92. Il Comitato Consultivo non è a conoscenza di alcuna valutazione operata dalle autorità riguardo alle esigenze di Rom, Sinti e Camminanti nel campo dei media (radio, televisione e carta stampata).

Raccomandazioni

93. E' necessario agire con maggiore determinazione per dare priorità all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 12 della Legge 482/99, poiché varie minoranze non dispongono attualmente di sufficienti programmi nelle lingue minoritarie, in particolare i friulani. Tale situazione potrebbe richiedere di rivedere il lavoro svolto dal Comitato Paritetico istituito tra la Rai ed il Ministero delle Comunicazioni.

94. Il Comitato Consultivo ritiene che le autorità e gli organismi competenti si debbano impegnare maggiormente per rendere tecnicamente possibile la ricezione da parte degli sloveni residenti nella provincia di Udine e dei ladini della provincia di Belluno dei programmi già trasmessi nelle loro lingue.

95. Il Comitato Consultivo ribadisce quanto già affermato in occasione del primo ciclo di monitoraggio secondo cui le autorità dovrebbero valutare le esigenze di Rom, Sinti e Camminanti nel settore dei media e, se necessario, prendere in considerazione la possibilità di concludere appositi accordi che soddisfino tali esigenze.

ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Uso delle lingue minoritarie nei rapporti con le autorità amministrative

Conclusioni del primo ciclo

96. Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha accolto con soddisfazione le nuove opportunità offerte dalla Legge 482/99 relative ad un maggior utilizzo delle lingue minoritarie in situazioni ufficiali e la creazione di un Fondo nazionale speciale per la copertura delle spese ad esso connesse. Il Comitato ha anche preso atto con soddisfazione della possibilità che la Legge 38/01 aumenti significativamente l'uso dello sloveno nella provincia di Udine.

a) Sviluppi positivi

97. La Legge 482/99 è stata accolta con grande interesse e perfino con entusiasmo in molte delle aree tradizionalmente abitate da persone appartenenti alle minoranze linguistiche storiche. Ciò riguarda in particolare l'articolo 9 di detta legge, che non solo prevede la possibilità di usare le lingue minoritarie nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma che contiene anche una serie di garanzie volte a rendere accessibile in pratica questa opportunità (il dovere, per le autorità competenti di assumere personale con la specializzazione linguistica necessaria a fornire risposte scritte e orali nelle lingue minoritarie e l'istituzione di uno speciale fondo nazionale per la copertura di tutte le spese derivanti da tali disposizioni, quali spese per traduzioni e corsi di formazione per il personale). L'articolo 6 del decreto attuativo N. 345 del 2 maggio 2001 stabilisce l'obbligo di aprire almeno uno "sportellino" per la trattazione di tutte le richieste nelle lingue minoritarie in ciascun comune presente nei rispettivi territori soggetti a tutela ed inoltre incoraggia i comuni interessati ad introdurre insegne bilingui nei propri uffici.

98. Il Comitato Consultivo prende atto con soddisfazione del fatto che a livello comunale è stata intrapresa un'ampia gamma di lodevoli iniziative finalizzate ad incoraggiare l'uso delle lingue minoritarie e a rafforzarne la visibilità nei rispettivi ambiti territoriali soggetti a tutela. Tale aspetto ha riguardato, in particolare, il friulano nella provincia di Udine, dove all'incirca 10 comuni hanno sfruttato al meglio le opportunità offerte dalla Legge 482/99. E', altresì, positivo vedere che quasi tutti i comuni che registrano una tradizionale presenza di sloveni nelle province di Udine e Gorizia sono stati inseriti negli ambiti territoriali soggetti a tutela delimitati sulla base della Legge 482/99, rendendo possibile l'uso dello sloveno in situazioni ufficiali nonostante la Legge 38/01 resti generalmente inattuata. Questi ed altri esempi concreti stanno a dimostrare i positivi sviluppi cui si assiste da alcuni anni in questo settore.

99. Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha modificato il proprio regolamento per autorizzare i propri membri a servirsi del friulano, dello sloveno e del tedesco, benché tale misura non sembri finora aver promosso un uso significativo di queste lingue. Attualmente, presso l'entrata principale dell'edificio, la denominazione

del Consiglio regionale appare anche in friulano, sloveno e tedesco e tale misura è stata percepita in modo positivo dagli interessati.

b) Questioni in sospeso

100. Trattandosi di un processo dinamico e costante, l'attuazione dell'articolo 9 della Legge 482/99 richiede una continua attenzione da parte delle autorità competenti. Ad esempio, alcune minoranze quali i catalani ed i sardi segnalano che, nonostante sia stata prevista in quasi tutti i comuni interessati la creazione di "sportellini", questi, per vari motivi, non sono ancora operativi. E' comunque importante procedere con la produzione di vari opuscoli e moduli ad uso amministrativo nelle lingue minoritarie in modo da soddisfare le esigenze di un maggior numero di settori della pubblica amministrazione.

101. L'uso delle lingue minoritarie in situazioni ufficiali come previsto dalla Legge 482/99 richiede un maggior impegno da parte di amministratori locali e del personale appartenente alle autorità comunali interessate come principali soggetti chiamati in causa. Visto lo scarso interesse mostrato in questo settore da alcune autorità comunali, si ritiene necessaria l'adozione di misure più efficaci volte ad incoraggiare i comuni ad un maggiore utilizzo delle lingue minoritarie da parte non solo degli enti provinciali/regionali ma anche da parte delle stesse autorità centrali – al di là degli incentivi a carattere finanziario. Ad esempio, risulta che nella provincia di Udine, diversi comuni non si siano finora sufficientemente prodigati mentre potrebbero fornire un maggiore sostegno alla luce del loro inserimento nella tabella prevista dalla Legge 482/99, nonché della forte presenza tradizionale di friulani.

102. Più in generale, in futuro si avvertirà la crescente esigenza di elaborare strumenti e metodi comuni per valutare l'impatto delle misure adottate al fine di rendere esecutivo all'articolo 9 della Legge 482/99 nel contesto di un meccanismo globale e coerente di monitoraggio della legge stessa coordinato a livello centrale (Cfr. i relativi commenti e le relative raccomandazioni al precedente punto Articolo 3 sulla "raccolta dei dati").

Raccomandazioni

103. E' opportuno che le autorità siano incoraggiate a proseguire gli sforzi tesi a sviluppare ulteriormente l'uso delle lingue minoritarie in situazioni ufficiali, anche attraverso l'apertura di "sportellini" in tutti i comuni interessati, ad introdurre più diffusamente la cartellonistica bilingue nonché produrre opuscoli e moduli ad uso amministrativo nelle lingue minoritarie. In tale contesto, l'Italia dovrebbe sensibilizzare maggiormente i comuni che finora hanno dimostrato scarso interesse per l'attuazione della Legge 482/99.

Carte d'identità bilingui

Questioni in sospeso

104. L'emanazione di un decreto del Ministero dell'Interno in data 19 dicembre 2001 relativo al "Rilascio di carte di identità in lingua italiana su richiesta di cittadini italiani residenti nei comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle e Sgonico" ha suscitato una forte controversia tra i rappresentanti della minoranza slovena e le autorità. Mentre negli ultimi decenni, le carte di identità (in italiano-sloveno) venivano sistematicamente rilasciate a tutti i residenti dei quattro comuni della provincia di Trieste summenzionati in base allo Statuto Speciale annesso al Memorandum di Londra del 1954, il citato decreto ha modificato le disposizioni di tale accordo, provocando un immediato e diffuso malcontento tra molti rappresentanti sloveni.

105. Secondo l'opinione di questi rappresentanti, il precedente sistema era sancito da un accordo internazionale e non poteva, quindi, essere modificato da un semplice decreto ministeriale. Inoltre, si ritiene che tale provvedimento non contribuisca ad accrescere l'armoniosa convivenza tra i due gruppi presenti nei comuni interessati (Cfr. i relativi commenti al precedente punto Articolo 6). Per giustificare tale modifica, le autorità richiamano, tra l'altro, le disposizioni dell'articolo 8, comma 3 della Legge 38/01, che prevede in ogni caso il rilascio di atti e provvedimenti destinati ad uso pubblico, comprese le carte di identità, in italiano e sloveno oppure solamente in italiano su richiesta dei cittadini interessati nei comuni inseriti nella tabella dei comuni ove tradizionalmente insiste la minoranza slovena.

Raccomandazioni

106. Per quanto concerne il rilascio di carte di identità bilingui/monolingui nei citati quattro comuni della provincia di Trieste, il Comitato Consultivo invita le autorità competenti ad avviare delle consultazioni con la minoranza slovena per individuare modalità tali da preservare in maniera ottimale una coesistenza armoniosa tra le popolazioni interessate ed in linea con gli obblighi internazionali e la legislazione interna.

ARTICOLO 12 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Formazione degli insegnanti e accesso ai testi scolastici

Conclusioni del primo ciclo

107. Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha accolto favorevolmente le misure previste dalla Legge 482/99 volte a promuovere lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche, auspicando che le autorità competenti traggano i maggiori benefici possibili dall'applicazione di questa legge al

fine di ampliare la componente multiculturale e multietnica dei programmi scolastici e di facilitare l'acquisto e/o la pubblicazione dei relativi testi.

a) Sviluppi positivi

108. In base agli articoli 4 e 5 della Legge 482/99, sono stati finanziati vari progetti scolastici destinati alla scuola materna, elementare e media. Il numero di questi progetti è passato da 47 nel 2002 a 120 nel 2004. Si tratta di una tendenza positiva, anche in considerazione del fatto che le stesse minoranze ritengono che il rafforzamento della presenza delle lingue e delle culture minoritarie nei programmi scolastici sia un requisito indispensabile per mantenere e sviluppare la propria identità.

b) Questioni in sospeso

109. Dato il forte interesse mostrato dai soggetti interessati per i progetti educativi destinati alle minoranze, come testimonia l'aumento del numero di progetti ammessi al finanziamento, potrebbe in futuro rendersi necessaria una ridefinizione del rigido meccanismo di finanziamento creato dalla Legge 482/99 in modo da rispondere più adeguatamente alla crescente importanza del settore dell'istruzione (Cfr. i relativi commenti e le relative raccomandazioni di cui al precedente punto Articolo 5).

110. I rappresentanti di alcune minoranze hanno segnalato la necessità di intensificare le misure nel campo della formazione degli insegnanti e di fornire maggiore assistenza nella preparazione dei testi scolastici e di altri strumenti pedagogici. Ciò vale in particolare per le minoranze che non godono del sostegno di un paese di origine, come i friulani. Lo stesso dicasi per piccoli gruppi quali la comunità germanofona di Timau, in Friuli-Venezia Giulia, che parla una forma arcaica di tedesco molto diversa dal tedesco standard.

Raccomandazioni

111. Sono necessari ulteriori provvedimenti per garantire un adeguato livello di formazione degli insegnanti e la pubblicazione di testi scolastici nelle lingue minoritarie. Nel fare ciò, è auspicabile che l'Italia rivolga una particolare attenzione alle minoranze che non possono contare sul sostegno di un paese di origine.

Istruzione dei bambini Rom

Conclusioni del primo ciclo

112. Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha riscontrato un livello di assenteismo scolastico esageratamente elevato tra gli studenti Rom, Sinti e Camminanti ed ha evidenziato l'esigenza di affrontare le cause di questa situazione. Il Comitato Consultivo ha, inoltre, incoraggiato le autorità a dare maggiore spazio alla lingua ed alla cultura di Rom, Sinti e Camminanti nella pubblica istruzione.

a) Sviluppi positivi

113. Sono state adottate alcune lodevoli iniziative spesso attuate da ONG e/o da operatori sociali per garantire un migliore accesso alla scuola di bambini Rom, Sinti e Camminanti. Tali iniziative, che comprendono l'organizzazione di forme di trasporto pubblico per gli studenti che devono recarsi a scuola e l'introduzione di mediatori culturali, sono spesso a carico delle autorità comunali.

b) Questioni in sospeso

114. I bambini Rom, Sinti e Camminanti continuano ad incontrare gravi ostacoli nell'accesso paritario all'istruzione. La frequenza della scuola dell'obbligo è spesso irregolare ed i giovani appartenenti a questi gruppi sono scarsamente rappresentati nei successivi livelli di istruzione. Tale circostanza è dovuta in larga misura alle loro precarie condizioni di vita e, più in generale, al fatto che la collocazione di Rom, Sinti e Camminanti in campi isolati è considerata da molte autorità il modello da seguire. Le iniziative finora intraprese dalle autorità italiane, quali quelle volte ad adeguare il contenuto dell'istruzione ad una realtà multiculturale oppure all'introduzione di mediatori culturali, hanno prodotto risultati limitati, principalmente a causa dell'assenza di una strategia generale di integrazione a livello nazionale mirante a migliorare la loro situazione nei vari settori della vita (Cfr. i relativi commenti al precedente punto Articolo 4). Nei commenti formulati in relazione alla prima Opinione, il Governo ha infatti sottolineato la difficoltà di trovare insegnanti di lingua Rom o Sinti evidenziando che la parità di accesso all'istruzione continua ad essere una priorità nella propria azione in favore di queste persone.

Raccomandazioni

115. L'Italia deve compiere maggiori sforzi per garantire che gli studenti Rom, Sinti e Camminanti frequentino la scuola regolarmente e per rafforzare la visibilità della loro cultura nei programmi scolastici come parte della strategia generale finalizzata all'integrazione.

ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE QUADRO

Istruzione privata per le minoranze nazionali

116. Si richiamano i commenti formulati in relazione al recente provvedimento che ha conferito lo status di scuola parificata alla scuola privata materna ed elementare bilingue (sloveno-italiano) di San Pietro al Natisone nella provincia di Udine (Cfr. i relativi commenti al successivo punto Articolo 14).

ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE QUADRO

Presenza di forme di istruzione in lingua minoritaria

Conclusioni del primo ciclo

117. Nella prima Opinione il Comitato Consultivo ha accolto favorevolmente le numerose opportunità di insegnamento nelle lingue minoritarie messe a disposizione dalle tre regioni a statuto speciale, ossia Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato ha manifestato la speranza che la legge 38/01 migliori la situazione degli sloveni residenti nella provincia di Udine.

118. Per quanto riguarda le minoranze che vivono al di fuori delle tre regioni citate, il Comitato Consultivo ha accolto favorevolmente il fatto che la Legge 482/99 offra la base giuridica per l'insegnamento delle lingue minoritarie e preveda lo stanziamento di appositi fondi.

a) Sviluppi positivi

119. Il Comitato Consultivo prende atto con soddisfazione che l'Italia ha continuato ad accrescere le opportunità di istruzione nelle lingue minoritarie e l'insegnamento delle stesse; questo tipo di offerta è sempre più presente nelle aree ove insistono tradizionalmente le minoranze linguistiche storiche. In base all'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 482/99, molte iniziative positive hanno determinato un aumento delle opportunità di insegnamento *delle* lingue e *delle* culture minoritarie e, anche se in misura minore, di insegnamento *nelle* stesse (cfr. i relativi commenti al precedente punto Articolo 3, con particolare riferimento agli albanesi, e al precedente punto Articolo 12). Tale tendenza positiva, tuttavia, non interessa nello stesso modo tutte le minoranze linguistiche.

120. Alla scuola materna ed elementare privata bilingue (sloveno-italiano) di San Pietro al Natisone, che opera nella provincia di Udine da quasi 10 anni è stato riconosciuto lo status di scuola parificata nel 2004. Tale riconoscimento ha garantito la stabilità finanziaria ed ha rafforzato quest'istituto, unico nel suo genere nella provincia di Udine, dove non esistono scuole pubbliche che offrano l'insegnamento in sloveno, contrariamente a quanto accade nelle province di Trieste e Gorizia. Tale riconoscimento, espressamente previsto dall'articolo 12 comma 5 della Legge 38/01, dimostra che questa legge può divenire operativa anche in attesa dell'approvazione della tabella dei comuni. Sebbene nella provincia di Udine, non vi sia la possibilità di ricevere l'istruzione in sloveno a livello di scuola secondaria, la scuola media di San Pietro ha di recente introdotto la possibilità, su base facoltativa, di frequentare corsi di sloveno.

b) Questioni in sospeso

121. L'attenzione del Comitato Consultivo è stata richiamata sul fatto che delle interpretazioni contrastanti dell'articolo 4, commi 1 e 2 della Legge 482/99 talvolta hanno ostacolato lo sviluppo di iniziative volte a introdurre l'insegnamento delle lingue minoritarie e in particolare l'istruzione nelle stesse, come nel caso dei friulani nella provincia di Udine. Tenendo presente che detta legge fa chiaro riferimento all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole, alcune direzioni scolastiche ritengono di essere libere di decidere se introdurre o meno l'insegnamento di e nella lingua minoritaria. D'altro canto, alcuni rappresentanti di minoranze linguistiche sono dell'avviso che le direzioni scolastiche siano tenute ad offrire questo tipo di insegnamento in concomitanza con l'inserimento del comune interessato nell'ambito territoriale soggetto a tutela. Analoghe interpretazioni contrastanti insorgono in relazione all'importanza da attribuire alla richiesta di insegnamento nella/della lingua minoritaria, avanzata dai genitori, un criterio espressamente previsto dalla citata norma.

122. Alcune minoranze lamentano il fatto di non essere state in grado di migliorare in modo significativo l'insegnamento della/nella lingua minoritaria. Questo è particolarmente vero per i ladini della provincia di Belluno, per i quali la legge 482/99 finora non ha apportato concreti miglioramenti nel settore dell'istruzione né ha ridotto la differenza di trattamento fra detto gruppo e quello dei ladini del Trentino-Alto Adige (cfr. i relativi commenti al precedente punto Articolo 5).

123. Sulla base dell'esperienza maturata dopo tre anni durante i quali sono stati attuati gli articoli 4 e 5 della legge 482/99, i rappresentanti di varie minoranze ritengono che il sistema di progetti individuali approvato annualmente dal Ministero dell'Istruzione renda molto difficile garantire la continuità sia nel processo di apprendimento che nei metodi di lavoro. Viene da più parti richiesto, inoltre, di fissare obiettivi didattici comuni riguardanti le lingue minoritarie che ogni scuola interessata dovrebbe impegnarsi a perseguire per favorire delle analisi comparative e consentire una migliore valutazione dei progressi compiuti. Infine, si ritiene che anche il rigido tetto imposto dall'articolo 5 della Legge 482/99 agli stanziamenti in bilancio destinati ai progetti nel settore dell'istruzione costituisca un impedimento al futuro sviluppo dell'insegnamento della/nella lingua minoritaria, considerato il crescente numero di scuole coinvolte in tale processo (cfr. i relativi commenti al precedente punto articolo 5).

124. Per quanto riguarda la minoranza slovena, l'articolo 12 della legge 38/01 prevede varie misure volte a rafforzare l'insegnamento dello sloveno principalmente nelle scuole della provincia di Udine. Purtroppo, a parte il riconoscimento della scuola privata bilingue di San Pietro al Natisono, l'attuazione di questa norma è stata estremamente limitata. A causa della controversia relativa alla definizione della tabella dei comuni (cfr. i relativi commenti di cui al precedente punto Articolo 3), si è ancora in attesa di importanti miglioramenti quali la creazione di altre scuole/sezioni bilingui nella provincia di Udine e l'introduzione di corsi facoltativi di sloveno con un numero minimo di studenti nelle scuole secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine.

Raccomandazioni

125. E' auspicabile che l'Italia prenda in considerazione l'eventualità di imporre alle scuole interessate un obbligo più vincolante riguardo all'introduzione dell'insegnamento delle lingue e culture minoritarie, nonché dell'insegnamento delle stesse nella scuola materna, elementare e media, in modo da prevenire, in futuro, delle interpretazioni contrastanti delle norme giuridiche pertinenti. Nel contempo, l'Italia dovrebbe adoperarsi per fissare obiettivi didattici comuni in relazione alle lingue minoritarie per garantire la sostenibilità dei progetti avviati in questo settore.

126. E' opportuno che siano adottati senza ingiustificati ritardi i provvedimenti necessari per rafforzare l'insegnamento dello sloveno soprattutto nella provincia di Udine, come previsto dalla legge 38/01.

ARTICOLO 15 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Partecipazione delle minoranze linguistiche storiche a livello nazionale

Conclusioni del primo ciclo

127. Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha accolto favorevolmente l'inserimento di rappresentanti di minoranze nel Comitato Tecnico istituito per fornire assistenza ai fini dell'applicazione della Legge 482/99 ed ha manifestato il desiderio che sia presa in considerazione la possibilità di creare un apposito comitato consultivo per le minoranze al fine di istituzionalizzare il dialogo tra il Governo ed i rappresentanti delle minoranze.

a) Sviluppi positivi

128. Dopo un'iniziale battuta di arresto, negli ultimi due anni il processo di attuazione della Legge 482/99 ha subito un'accelerazione ed il summenzionato Comitato Tecnico, che deve essere consultato almeno due volte all'anno dal Ministro per gli Affari Regionali secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto attuativo N° 345 del 2 maggio 2001, ha svolto un ruolo decisivo nell'individuazione delle priorità e delle decisioni da adottare.

129. E' stato di recente istituito un nuovo comitato tecnico con la partecipazione del Ministero dell'Istruzione cui è demandato in via prioritaria il compito di trovare un accordo in ordine ai criteri tecnici che i progetti in materia di istruzione ammessi al finanziamento ai sensi della Legge 482/99 devono rispettare. Il Comitato Consultivo ha il piacere di constatare che i rappresentanti delle minoranze linguistiche storiche – attraverso il CONFEMILI – partecipano attivamente e periodicamente ai lavori svolti dal citato comitato, le cui decisioni vengono prese d'intesa tra le parti in un modo molto costruttivo.

b) Questioni in sospeso

130. Il Comitato Consultivo rileva che la presenza di rappresentanti delle minoranze linguistiche storiche è piuttosto limitata in seno al Comitato Tecnico, il quale non è stato costituito sotto forma di comitato paritetico. In tal modo, pertanto, le opinioni espresse dalle minoranze anche su tematiche di fondamentale importanza possono essere ignorate, persino nei casi in cui vi sia una posizione unanime dei loro rappresentanti. Potrebbe, pertanto, rendersi necessaria una revisione della composizione del Comitato Tecnico e/o l'approntamento di altri meccanismi di consultazione che prevedano il più ampio coinvolgimento possibile dei vari componenti.

Raccomandazione

131. E' auspicabile che l'Italia preveda di ampliare la partecipazione dei rappresentanti delle varie minoranze ai lavori del Comitato Tecnico di supporto all'attuazione della Legge 482/99. Sarebbe, inoltre, opportuno prendere in considerazione l'eventualità di creare altri specifici meccanismi di consultazione per istituzionalizzare la partecipazione delle minoranze.

Partecipazione a livello regionale

Conclusioni del primo ciclo

132. Nella sua prima Opinione, il Comitato Consultivo ha accolto favorevolmente la recente creazione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 38/01, di un Comitato istituzionale paritetico per trattare i problemi della minoranza slovena ed ha invitato le autorità a consultarlo sui problemi importanti relativi a tale minoranza.

a) Sviluppi positivi

133. Alcune iniziative positive destinate a rafforzare la partecipazione delle minoranze a livello regionale sono state prese o sono in discussione. Ciò vale in particolare per il Friuli-Venezia Giulia, dove è probabile che una nuova norma che prevede l'assegnazione di un seggio alla minoranza slovena nel Consiglio regionale venga introdotta nella bozza di Statuto costituzionale che dovrà essere presa in esame dal Parlamento italiano.

134. Nel mese di agosto 2004, la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha deciso la creazione di un'agenzia regionale per il friulano. Questo nuovo organismo, che include un comitato tecnico scientifico costituito da esperti in lingua e cultura friulana, ha ricevuto ampi poteri operativi e potrebbe essere di valido aiuto nel promuovere e coordinare politiche e progetti pertinenti, anche nel settore dell'istruzione.

b) Questioni in sospeso

135. Il funzionamento del Comitato istituzionale Paritetico creato ai sensi della Legge 38/01 si è dimostrato molto difficile nella fase di attuazione pratica (Cfr. i commenti relativi al precedente punto Articolo 3). Il Comitato Consultivo è consapevole che parte di queste difficoltà derivano dalla necessità di assicurare l'uguaglianza, sulla quale gli stessi sloveni hanno insistito fortemente. L'eccessiva politicizzazione della procedura di nomina di vari membri del Comitato istituzionale paritetico spiega anche in parte la mancanza di progresso registrata finora nel processo decisionale. Detto ciò, sembra ci sia l'opportunità di migliorare il funzionamento di questo organismo in futuro senza necessariamente alterare il principio di uguaglianza.

136. L'articolo 21 della Legge 38/01 prevede un altro utile meccanismo di partecipazione in quanto stabilisce un'adeguata rappresentanza della minoranza slovena nell'ambito degli organismi preposti all'elaborazione di piani socio-economici ed ambientali così da salvaguardare gli interessi storici e culturali di questa minoranza. In attesa di un'approvazione formale della tabella dei comuni ove insistono tradizionalmente gli sloveni, questa disposizione, comunque, non ad oggi trovato attuazione.

Raccomandazioni

137. E' necessario prendere in esame l'eventuale miglioramento del funzionamento del Comitato istituzionale paritetico istituito con Legge 38/01. L'attuazione dei meccanismi di partecipazione socio-economica previsti dall'articolo 21 della Legge 38/01 deve essere perseguita in via prioritaria.

Rappresentanza delle minoranze nella pubblica amministrazione

Conclusioni del primo ciclo

138. Nella prima opinione, il Comitato Consultivo ha osservato che nella provincia di Bolzano, il sistema di assegnazione dei posti di lavoro in stretto rapporto alla consistenza numerica delle comunità di lingua italiana, tedesca e ladina ha aiutato a realizzare maggiormente la partecipazione delle minoranze dal momento che la rappresentanza di ciascun gruppo nell'ambito della pubblica amministrazione si avvicina ora al suo profilo demografico. Dato che altre minoranze al di fuori della provincia di Bolzano non beneficiano di speciali regimi per l'accesso a posti di lavoro nel settore pubblico e considerate le carenze riscontrate in questo settore, il Comitato Consultivo ha incoraggiato le autorità ad effettuare un esame della situazione e, ove necessario, ad adottare le misure necessarie per promuovere un'equa rappresentanza delle minoranze nella pubblica amministrazione.

b) Questioni in sospeso

139. Benché risulti che l'articolo 9 della Legge 482/99 sia stato ampiamente usato per sviluppare corsi di apprendimento della lingua destinati al personale della pubblica amministrazione che tratta le richieste nelle lingue minoritarie (Cfr. i commenti al precedente punto Articolo 10), al Comitato Consultivo non è pervenuta alcuna comunicazione riguardo a specifici interventi attuati dalle autorità in questo settore dopo il primo ciclo di monitoraggio.

Raccomandazioni

140. Il Comitato Consultivo ribadisce le sue conclusioni relative al primo ciclo di monitoraggio secondo le quali le autorità potrebbero svolgere un esame della situazione in questo campo e prendere specifiche misure per accrescere il numero delle persone appartenenti a minoranze nella pubblica amministrazione, nel caso in cui detto esame si dimostri insoddisfacente.

Partecipazione dei Rom, Sinti e Camminanti

Conclusioni del primo ciclo

141. Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha espresso profonda preoccupazione a riguardo degli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione dei Rom, Sinti e Camminanti e invita a creare un'apposita struttura attraverso la quale queste persone possano essere regolarmente consultate in merito alle questioni che le riguardano.

Questioni in sospeso

142. In antitesi con le minoranze linguistiche storiche riconosciute, nessun progresso tangibile è stato registrato nella situazione dei Rom, Sinti e Camminanti in termini di partecipazione. Ciò è ampiamente dovuto alla loro esclusione dall'ambito di applicazione della Legge 482/99 ed all'assenza di norme giuridiche specifiche che tutelino la loro identità e la loro cultura a livello statale. La mancanza di una strategia nazionale globale per migliorare la loro situazione socio-economica inoltre complica gli sforzi in tale direzione. In effetti, il coinvolgimento sporadico di Rom, Sinti e Camminanti in progetti locali sostenuti da alcuni comuni non è sufficiente a garantire la partecipazione effettiva di questa minoranza nella vita pubblica ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione-quadro.

143. Vista l'entità dei problemi affrontati dai Rom, Sinti e Camminanti, si rende sempre più urgente la creazione di una struttura di consultazione per queste persone. In tale contesto, l'idea avanzata dal Ministero dell'Interno di esaminare la possibilità di estendere la competenza e la composizione del Comitato Tecnico previsto dalla Legge

482/99 viene vista con interesse e merita di essere esaminata ulteriormente (Cfr. i relativi commenti al precedente punto Articolo 3).

Raccomandazioni

144. Il Comitato Consultivo ribadisce le sue conclusioni del primo ciclo di monitoraggio secondo le quali le autorità dovrebbero prendere in considerazione la creazione di un'apposita struttura attraverso la quale i Rom, Sinti e Camminanti possano essere regolarmente consultati su questioni che li riguardano. La creazione di un simile organismo, da considerare in via prioritaria, sarebbe particolarmente utile nel contribuire allo sviluppo di una strategia di integrazione (Cfr. i relativi commenti al precedente punto Articolo 4).

III. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

145. Il Comitato Consultivo considera che queste osservazioni conclusive possano servire da base per le conclusioni e raccomandazioni che dovranno essere adottate dal Comitato dei Ministri rispetto all'Italia.

Sviluppi positivi

146. L'Italia ha preso alcune iniziative per migliorare l'attuazione della Convenzione-quadro a seguito dell'adozione della prima Opinione del Comitato Consultivo nel settembre 2001 e della Risoluzione del Comitato dei Ministri nel luglio 2002. Questo processo ha comportato un notevole impegno per dare attuazione ad un quadro legislativo coerente studiato per garantire la tutela a livello generale delle minoranze linguistiche storiche (Legge 482/99). Inoltre, si è continuato ad adottare a livello regionale una serie di apprezzate misure volte promuovere la lingua e la cultura delle minoranze.

147. Si è registrato un positivo sviluppo di progetti nel settore dell'istruzione che promuovono le lingue e culture minoritarie finanziati attraverso il bilancio dello stato. Analogamente, è stata presa una serie di iniziative lodevoli a livello comunale per incoraggiare l'uso e rafforzare la visibilità delle lingue delle minoranze nei rispettivi ambiti territoriali soggetti a tutela. Questi risultati sono stati in gran parte di beneficio alle minoranze che insistono al di fuori delle regioni a statuto speciale. Il quadro normativo nazionale si è pertanto dimostrato utile nel ridurre le differenze talvolta significative nel livello di tutela riconosciuto alle varie minoranze.

148. La partecipazione di rappresentanti delle minoranze linguistiche storiche tutelate dalla Legge 482/99 nella vita pubblica è migliorata in anni recenti a livello nazionale e regionale grazie al loro inserimento in vari settori, specialmente quelli istituiti a sostegno del processo di attuazione della legislazione pertinente.

Tematiche che destano preoccupazione

149. Permangono lacune nell'attuazione del quadro normativo di tutela delle minoranze. Ad esempio, a quattro anni dalla sua adozione, la legislazione specifica a tutela della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia non è in realtà ancora stata avviata, a causa del persistere di controversie politiche, giuridiche e tecniche in ordine alla delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione della legge.

150. E' necessario intensificare gli sforzi tesi a scoraggiare la discriminazione e gli stereotipi negativi proposti dai media in quanto tali problemi continuano ad interessare i gruppi minoritari più deboli.

151. La partecipazione di rappresentanti delle minoranze dovrebbe essere rafforzata attraverso la predisposizione di una struttura specifica per istituzionalizzare il dialogo con le autorità.

152. Mentre esiste un numero apprezzabile di programmi radiotelevisivi nelle lingue minoritarie parlate nelle regioni che godono di autonomia speciale, permane la necessità di sviluppare programmi nelle lingue di altre minoranze come il friulano. Gli obblighi giuridici in questo settore, derivanti dal quadro normativo nazionale in materia di minoranze, non sono stati ad oggi attuati. La ricezione degli attuali programmi non è ancora resa possibile in alcune province dove tradizionalmente insistono minoranze, come gli sloveni e i ladini.

153. La mancanza di un concreto progresso nell'integrazione dei Rom, Sinti e Camminanti, la discriminazione assai diffusa da essi subita e le deprecabili condizioni di vita presenti in campi, dove essi continuano a essere relegati, è fonte di profonda preoccupazione. Resta da sviluppare una strategia globale di integrazione a livello nazionale d'intesa con gli interessati. L'assenza di tutela giuridica a livello statale per i Rom, Sinti e Camminanti deve essere affrontata da parte delle autorità per consentire a queste persone di salvaguardare e sviluppare ulteriormente la propria identità e cultura.

Raccomandazioni

154. Oltre alle misure da adottare per dare attuazione alle dettagliate raccomandazioni contenute nella Parte I e II dell'Opinione del Comitato Consultivo, le autorità sono invitate a prendere le seguenti misure per migliorare ulteriormente l'attuazione della Convenzione-quadro:

- Affrontare le lacune che ancora sussistono in relazione all'attuazione della Legge 482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, anche attraverso un aumento del volume di trasmissioni radiotelevisive nelle lingue minoritarie e fornendo un sostegno più fermo per progetti nel settore dell'istruzione sia in termini di risorse che di sostenibilità.
- Aumentare le iniziative di sensibilizzazione volte ad incoraggiare i comuni e le scuole interessate affinché facciano un uso migliore e più frequente delle opportunità

offerte dalla Legge 482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche nel settore dell'istruzione e nell'uso in pubblico delle lingue minoritarie.

- Dare attuazione in via prioritaria alle disposizioni della Legge 38/01 sulla minoranza slovena che non sono strettamente connesse all'approvazione degli ambiti territoriali soggetti a tutela e facilitare l'attuazione della Legge nei comuni il cui inserimento negli ambiti territoriali soggetti a tutela non dà luogo ad obiezioni.
- Consolidare la partecipazione dei rappresentanti delle minoranze negli attuali settori che contribuiscono all'attuazione del quadro giuridico sulle minoranze e/o prendere in considerazione l'eventualità di creare una struttura specifica per istituzionalizzare la partecipazione delle minoranze.
- Prendere in esame la possibilità di rafforzare le garanzie procedurali e gli strumenti giuridici di tutela in modo da rendere più efficaci le disposizioni giuridiche vigenti antidiscriminazione garantendo in tal modo l'uguaglianza davanti alla legge e l'uguale tutela da parte della legge a vantaggio delle persone che appartengono alle minoranze.
- Aumentare gli sforzi a livello statale per assicurare la tutela giuridica di Rom, Sinti e Camminanti e consentendo loro di renderli di conservare e sviluppare la loro identità.
- Rafforzare le misure esistenti al fine di permettere a Rom, Sinti e Camminanti di vivere in condizioni adeguate e, d'intesa con gli interessati, elaborare una strategia globale di integrazione a livello nazionale, rivolgendo una particolare attenzione all'accesso agli alloggi, all'occupazione, all'istruzione e alla sanità.